



COMUNE DI VARALLO POMBIA
PROVINCIA DI NOVARA

**regolamento
comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili e delle unioni civili**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità del regolamento e normativa di riferimento

Art. 2 - Autorità celebrante

Art. 3 - Celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

Art. 4 - Organizzazione e procedure

Art. 5 - Giorni e orari di celebrazione

Art. 6 - Prescrizioni per l'utilizzo di sale/luoghi

Art. 7 - Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento

Art. 8 - Accompagnamento musicale

Art. 9 - Disposizioni finali

ART. 1 - Oggetto, finalità del regolamento e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina la celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile, secondo la definizione datane dall'ordinamento vigente.

ART. 2 - Autorità celebrante

1. I soggetti deputati alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono stabiliti dalla legge, la quale individua l'Ufficiale di Stato Civile e la facoltà di delega di detta funzione.

ART. 3 - Celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, secondo le modalità richieste dalle parti e ammesse dal presente regolamento, costituisce cerimonia pubblica, alla quale può assistere chiunque.

2. La fissazione della data, e conseguente scelta del luogo di celebrazione, potrà essere fatta in occasione delle pubblicazioni di matrimonio o, nel caso di unione civile, della sottoscrizione del verbale di richiesta.

3. La celebrazione avviene nella Casa comunale, a norma di legge, e più precisamente nei luoghi individuati dal presente Regolamento.

4. La cerimonia potrà essere svolta, qualora le parti lo richiedano in modo esplicito, in una delle seguenti sale del Palazzo Comunale:

- Veranda del Palazzo Comunale;
- Aree esterne (giardini e parco) del Palazzo Comunale;
- Pinacoteca Comunale;
- Ex Cappelletta ubicata nell'aia comunale

5. La tariffa per l'utilizzo delle sale, distinte per luogo della celebrazione e residenza dei nubendi o le parti per l'unione civile, è definito da apposita deliberazione annuale da parte della Giunta comunale.

6. Per residenti si intendono i nubendi o le parti per l'unione civile dei quali almeno uno è in possesso della residenza nel Comune di Varallo Pombia o la ha avuta per almeno 10 anni consecutivi.

ART. 4 - Organizzazione e procedure

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili può essere effettuata durante gli orari di apertura delle medesime.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale potrà essere effettuata, per i matrimoni civili e le unioni civili di cittadini residenti, all'atto della pubblicazione o della sottoscrizione del verbale o, nel caso di matrimoni civili da effettuarsi su richiesta di altro Comune, direttamente allo sportello dell'Ufficio di Stato Civile, all'atto della presentazione dell'istanza e previo pagamento dei corrispettivi, se dovuti. La prenotazione della sala, effettuata antecedentemente alla pubblicazione o alla sottoscrizione del verbale, sarà possibile solo a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo e, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la cerimonia non dovesse aver luogo, quanto versato sarà trattenuto a titolo di penale.
4. I nubendi o le parti per l'unione civile dovranno comunicare all'Ufficio di Stato Civile, almeno 10 giorni prima a quello fissato per la celebrazione, le esatte generalità dei testimoni e la scelta del regime patrimoniale.
5. Qualora la cerimonia dovesse essere annullata a seguito di richiesta delle parti, il Comune provvederà al rimborso delle somme già introitate a titolo di corrispettivo, solo a fronte di comunicazione recapitata al protocollo dell'ente almeno 10 giorni antecedenti la data fissata per la cerimonia. Per ogni altra ipotesi, salve comprovate cause di forza maggiore, l'annullamento darà titolo al rimborso del 50% del corrispettivo, ove comunicato entro il secondo giorno antecedente la cerimonia. Nessuna somma verrà rimborsata per annullamenti comunicati oltre il secondo giorno antecedente la cerimonia come previsto dal precedente punto 3.

Art. 5 - Giorni e orari di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal lunedì al sabato secondo gli orari di apertura degli uffici comunali. La domenica, i giorni festivi e quelli di chiusura disposti dall'Amministrazione per altre cause e motivi sono esclusi salvo quanto disposto nei commi successivi.
2. L'istanza per la celebrazione fuori orario di servizio (o la domenica, i giorni festivi e di chiusura), poiché comporta la verifica di effettiva fattibilità organizzativa e tecnica, dovrà essere formalizzata all'Ufficio di Stato Civile e dovrà essere autorizzata dal Sindaco o da proprio delegato.
3. Per le celebrazioni fuori orario di servizio è prevista la quantificazione di un apposito corrispettivo pari ad una maggiorazione del 30% della tariffa stabilita dalla Giunta comunale, tenuto conto dei maggiori costi gravanti sull'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di cittadini residenti che chiedano l'utilizzo della sala gratuita fuori orario di servizio è previsto il pagamento del corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto da eventuali richiedenti non residenti e sempre salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo relativamente alla effettiva fattibilità organizzativa e tecnica e al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco o del proprio delegato.
5. I matrimoni civili e le unioni civili non vengono celebrati nei seguenti giorni:
- 1 e 6 gennaio
 - il giorno di Pasqua, il lunedì e il martedì (festa patronale) seguenti
 - 25 aprile

- 1 maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1 novembre
- 8, 25, 26 e 31 dicembre

6. Eventuali deroghe a quanto previsto dal comma 2 e 5 del presente articolo potranno essere previste solo ed esclusivamente in casi di motivate e specifiche esigenze e comunque sottoposte al preventivo controllo sull'effettiva fattibilità organizzativa e tecnica e al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco o del proprio delegato.

ART. 6 - Prescrizioni per l'utilizzo di sale/luoghi

1. È vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi di celebrazione o che crei pericolo per terzi. Il solo lancio del riso è permesso negli spazi all'aperto, fatta salva diversa disposizione.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alle parti il costo delle spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio e, fatta salva identificazione del diretto responsabile, le parti saranno tenute a rifondere i danni causati all'Amministrazione.

ART. 7 - Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento

1. Nei mesi da aprile a ottobre potrà essere richiesta all'ufficio competente la concessione per organizzare un rinfresco nel parco Comunale e all'interno degli spazi già identificati come idonei dall'Amministrazione Comunale per la celebrazione del matrimonio civile o unione civile, fermo restando che tutte le attività legate all'organizzazione saranno a totale carico delle parti.
2. Per l'organizzazione dei rinfreschi gli spazi saranno resi disponibili due ore prima della celebrazione e la fase di rimozione degli allestimenti dovrà essere garantita nel tempo massimo di tre ore dalla celebrazione. Sarà a totale carico delle parti l'attività di pulizia finale. Nel caso di impossibilità di svolgimento del rinfresco, a causa di avverse condizioni atmosferiche sarà onere delle parti assicurarsi l'eventuale disponibilità di una sede privata, fatta salva la disponibilità di altra sala.
3. Nessun programma di intrattenimento potrà essere svolto se non previamente comunicato all'atto della concessione degli spazi all'Ufficio di Stato Civile e se non sia dallo stesso Ufficio autorizzato. L'Amministrazione detiene in merito la massima discrezionalità decisionale, tenuto conto della vocazione primaria delle sedi individuate, prevalentemente destinate ad attività culturali, a sede di rappresentanza istituzionale e di attività lavorativa per l'esercizio delle funzioni demandate all'Ente locale.

4. L'utilizzo di spazi esterni per rinfresco e intrattenimento è soggetto al pagamento di corrispettivo stabilito da apposita deliberazione. Nel caso in cui il rinfresco non si potesse allestire, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'Ufficio competente provvederà a restituire alle parti la quota corrisposta per lo stesso.

ART. 8 - Accompagnamento musicale

1. Le parti possono fruire di accompagnamento musicale durante la cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti deve essere consona al luogo della celebrazione. È escluso l'uso di strumenti a percussione e lo svolgimento di manifestazioni musicali chiassose.

2. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento di diritti SIAE, se ed in quanto dovuti, risulta a carico delle parti.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online.